



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova

Telefax 010/6444937 www.iccertosa.gov.it C.F. 80047390101

e-mail: geic840004@istruzione.it pec: geic840004@pec.istruzione.it

Anno di redazione ANNO SCOLASTICO 2014/2015	Revisione 00 A.S. 2014-15
--	--

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 159 del 15 giugno 2015

Articolo 1

Scuola: comunità educativa e servizio pubblico.

- 1) Il presente regolamento di disciplina è redatto in conformità e nello spirito dello “*Statuto delle studentesse e degli studenti*” DPR 249/98 e successive integrazioni (DPR 235/ 2007 e Nota Miur 31 luglio 2008), e della legge 241/90 che detta norme sul procedimento amministrativo e costituisce, dunque, il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti.
- 2) La scuola è intesa come comunità educativa, assicura agli studenti l’esercizio dei diritti individuali e collettivi e favorisce l’interazione fra docenti, studenti e famiglie.
- 3) La comunità scolastica contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’inserimento nella vita attiva.
- 4) La scuola è un servizio pubblico alla persona, opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio e si impegna per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

Articolo 2

Diritti degli studenti

Lo studente ha diritto:

- 1) al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa;
- 2) ad un servizio scolastico qualificato sul piano ambientale, culturale, psico-sociale e didattico.
- 3) ad una informazione chiara e tempestiva sugli obiettivi didattici e formativi, sui programmi di studio e sui procedimenti di valutazione che lo riguardano;
- 4) alla piena utilizzazione degli spazi e delle strutture scolastiche per svolgervi attività che rispondano a legittime istanze di studio;
- 5) a servizi di sostegno e recupero in ordine alle metodologie di studio, alle scelte scolastiche e professionali e alle eventuali difficoltà relazionali;
- 6) alla partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Articolo 3

Doveri degli studenti

Lo studente deve:

- 1) rispettare se stesso e gli altri sul principio del *neminem ledere*. In particolar modo rispettare i compagni, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Evitare di commettere atti che possano essere lesivi dell’incolumità fisica altrui, scherzare in modo manesco, deridere o vessare i compagni, minacciare o tenere comportamenti che possano indurre negli altri un nocumento

psicologico. Devono tenere un comportamento educato con i docenti, i collaboratori scolastici ed il personale amministrativo.

- 2) concorrere al raggiungimento dei fini formativi del proprio corso di studi mediante la frequenza regolare alle lezioni, l'impegno nello studio e la collaborazione con i docenti in osservanza al Piano di Offerta Formativa (P.O.F.);
- 3) comportarsi secondo le regole della civile convivenza, avere un abbigliamento decoroso e consono all'attività scolastica, rispettare le opinioni altrui e le decisioni democraticamente assunte dagli *Organi collegiali*.
- 4) attenersi alle norme dettate dal regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità, osservando le disposizioni organizzative e di sicurezza;
- 5) rispettare e valorizzare il patrimonio della scuola come bene comune e come bene proprio.
- 6) rispettare il divieto di fumo.

Articolo 4

Finalità e norme generali

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale. La classe o il gruppo deve collaborare affinché si individuino la responsabilità individuale
- 3) nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- 4) I destinatari delle sanzioni disciplinari sono esclusivamente gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Non sono previste sanzioni disciplinari, che prevedano l'allontanamento per gli alunni della scuola primaria, i quali, nel caso di comportamenti scorretti, fatto salvo quanto stabilito all'art. 11 saranno oggetto di azioni pedagogiche da parte dei docenti (in riferimento ai contratti formativi della classe) anche tramite progetti di recupero e sostegno all'attività didattica svolti ad personam e ad hoc. **(Nota 1)**
- 5) Non è mai sanzionabile l'espressione di opinioni manifestate correttamente e non lesive d'altri.
- 6) Nella valutazione della sanzione si terrà debitamente in conto la situazione personale dello studente, la gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione, in correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.
- 7) Il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo che termina con un atto amministrativo. Pertanto segue le fasi comuni a tutti i procedimenti amministrativi ovvero fase di avvio, fase istruttoria, fase decisoria e fase costitutiva dell'efficacia. L'atto amministrativo conclusivo è o la comminazione di una sanzione, ai sensi del D.P.R. 249/98 e successive modificazioni e ai sensi dei seguenti articoli del presente regolamento, o l'archiviazione. La sanzione disciplinare deve specificare le motivazioni (art. 3 L 241/90). Più grave è la sanzione maggiormente necessario il rigore motivazionale.

- 8) La fase di avvio è ad opera del Dirigente Scolastico, la fase istruttoria è, di norma, delegata al coordinatore di classe, per fatti avvenuti tra studenti della medesima. In casi ritenuti gravi o particolari, il Dirigente Scolastico può avocare a sé o integrare la fase istruttoria.
- 9) Nella fase istruttoria si raccolgono le ragioni delle controparti. All'alunno è sempre consentito di essere accompagnato da uno o da entrambi i genitori/tutori.
- 10) Le decisioni riguardanti i provvedimenti disciplinari devono essere assunte dal competente organo ai sensi dell'art.6 del presente regolamento.
- 11) Le decisioni riguardanti i provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento provvisorio dalla comunità scolastica o una sanzione equivalente, devono essere assunte dal competente organo collegiale che invita, tramite comunicazione scritta, con almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione del Consiglio, l'alunno medesimo ed i suoi genitori ad esporre le proprie ragioni. Nel caso in cui i genitori siano impediti ad intervenire al consiglio di disciplina possono essere sentiti dal coordinatore di classe nei giorni precedenti, hanno il diritto di essere informati dei fatti ed esporre le proprie ragioni anche tramite memoria scritta. Tali asserzioni saranno riferite dal coordinatore ai colleghi del consiglio e saranno tenute in debito conto.
- 12) Il procedimento termina con obbligo di conclusione espressa: i provvedimenti sanzionatori vanno motivati e comunicati, per iscritto ai genitori dell'alunno (fase costitutiva dell'efficacia). Essi tengono conto della situazione personale dello studente.
- 13) Nei periodi di allontanamento dalla scuola va mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. A tal fine saranno assegnati sia i compiti delle materie curriculari, sia componimenti la cui traccia consenta allo studente la riflessione sugli atti compiuti.

Articolo 5

Procedimento

I docenti e/o i collaboratori scolastici e/o il personale amministrativo riferiscono al docente coordinatore di classe i fatti oggetto di un possibile procedimento disciplinare con nota scritta.

Il coordinatore riferisce al Dirigente Scolastico o in sua assenza al Collaboratore Vicario che, protocollate le note, dà avvio alla fase istruttoria: sente gli interessati, i testimoni, e raccoglie eventuale ulteriore documentazione scritta. In particolare raccoglie l'esposizione degli alunni coinvolti con almeno un altro docente/collaboratore scolastico o assistente amministrativo come testimone.

Completata l'istruttoria, il coordinatore relaziona direttamente, o tramite il Collaboratore Vicario, al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, che può ulteriormente sviluppare la fase istruttoria, se ne ravvisa gli estremi, convoca il consiglio di classe in funzione di consiglio di disciplina o, per i casi di competenza, informa il Presidente del Consiglio di Istituto che convoca tale consiglio in qualità di consiglio di disciplina. Per sospensioni fino a 15 giorni l'organo competente è il Consiglio di Classe in presenza di tutte le sue componenti. In presenza di note disciplinari riguardanti comportamenti scorretti ma non così gravi da dover procedere con un Consiglio straordinario, il coordinatore convoca, tramite la procedura precedentemente descritta, gli alunni interessati ed i loro genitori nel primo consiglio di classe ordinario, per la valutazione degli addebiti disciplinari. Informa

preventivamente il Dirigente Scolastico ed i membri del Consiglio di Classe dell'avvenuta convocazione.

I Consigli di disciplina devono essere convocati in forma allargata, ovvero devono essere invitati i genitori rappresentanti di classe ed i genitori/tutori degli alunni coinvolti, i quali possono partecipare insieme ai loro genitori/tutori. Per il consiglio di classe i tempi sono, di norma, salvo casi eccezionali che vanno debitamente motivati per iscritto dal coordinatore di classe e sottoscritti dal Dirigente Scolastico, quelli espressi dall'art. 4 comma 7; per la convocazione del Consiglio di Istituto la tempistica è demandata al Presidente del Consiglio di Istituto.

Il coordinatore di classe redige una nota scritta riassuntiva dell'istruttoria per il consiglio di disciplina e può essere ascoltato dal Consiglio di Istituto.

In sede di consiglio di disciplina, la contestazione di infrazione del regolamento e dei doveri degli studenti viene verbalizzata. Il presidente del consiglio di disciplina, ovvero il Dirigente Scolastico o il coordinatore di classe o il docente di classe delegato, apre la discussione illustrando per sommi capi i fatti. I docenti testimoni offrono la loro versione e vengono ascoltati, se lo desiderano, i genitori degli alunni coinvolti e gli alunni medesimi.

Sentite le parti, i docenti ed i rappresentanti di classe possono offrire il proprio contributo al dibattito.

Il consiglio di disciplina conclude il procedimento con un atto decisorio conforme al presente regolamento e al DPR 249/98 e successive modificazioni, nonché alla L 241/90. La fase decisoria avviene alla presenza della sola componente docente e dei rappresentanti dei genitori, tranne nel caso in cui il genitore rappresentante sia anche il genitore di un alunno in predicato di sanzione, nel qual caso il genitore non può partecipare alla votazione ma solo al dibattito.

L'atto decisorio avviene mediante votazione palese delle proposte che possono essere formulate, in fase decisoria, sia dalla componente docente che dai rappresentanti dei genitori e, nel Consiglio di Istituto, anche da parte del personale ATA.

La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata e verbalizzata. Nel verbale si indicherà obbligatoriamente solo se è stata presa all'unanimità o a maggioranza.

Ogni membro del consiglio ha diritto a far verbalizzare il proprio dissenso alla decisione assunta a maggioranza.

Nel caso di consiglio di classe, non essendo previsto da nessuna norma il quorum costitutivo si stabilisce, con il presente regolamento, che debba essere della metà più uno dei docenti di classe riferibili all'alunno in predicato di sanzione. Non sono ammesse surroghe, in quanto i docenti devono avere la titolarità sulla classe. La presenza del Dirigente Scolastico non cambia il quorum costitutivo. Il collaboratore Vicario può sostituire il Dirigente Scolastico per la conduzione delle operazioni, ma se non è titolare sulla classe non può partecipare al voto né essere presidente né, ovviamente, alzare il quorum costitutivo.

La decisione viene presa considerando la maggioranza dei voti palesemente espressi, ovvero si contano solo i "sì" e i "no". Ci si può astenere ma le astensioni vengono scorporate dal quorum funzionale.

In caso di più proposte, queste vengono votate una dopo l'altra con ordine stabilito dal presidente. Prevale quella con maggioranza di voti favorevoli. I votanti possono esprimere un solo "sì". In caso di parità di "sì" tra due o più proposte prevale quella che ha avuto il "sì" da parte del presidente, il quale, se si fosse astenuto su tutte le proposte deve obbligatoriamente, in questo caso, esprimersi.

In caso di sospensione temporanea dalle lezioni, il coordinatore avvisa la famiglia per iscritto e si accerta dell'avvenuta comunicazione anche telefonicamente, in modo da essere certi del fatto che la famiglia sia a conoscenza dei periodi e delle date precise relative alla sospensione. Il personale di segreteria è tenuto a collaborare col coordinatore per tale accertamento.

Articolo 6

Sanzioni

- 1) Tutte le sanzioni sono temporanee e ispirate al principio della gradualità e della riparazione del danno.
- 2) Le sanzioni disciplinari vengono riportate nella seguente tabella 1 ed esemplificate nella tipizzazione della tabella 2 in ottemperanza alla nota MIUR del 31 luglio 2008 prot. n. 3602/P0. **(Nota 2)**

TABELLA1

Natura delle mancanze	Sanzioni disciplinari	Organo competente
(DPR 249/1998) i) Per le mancanze previste dal punto 1 dell'art. 3 dei doveri degli studenti ovvero: frequenza irregolare, scarso impegno nello studio, inosservanza del P.O.F.	Ammonizione privata in classe e comunicazione alla famiglia	Insegnante e/o Coordinatore di classe Dirigente scolastico
ii) Per le mancanze previste dai punti 2-3-5 dell'art. 3 dei doveri degli studenti ovvero: mancato rispetto delle altrui opinioni e delle decisioni degli organi collegiali, mancata osservanza del regolamento interno in merito a disposizioni organizzative e di sicurezza, comportamento scorretto	a) Ammonizione scritta b) Sospensione da 1 a 3 giorni in rapporto alla gravità del comportamento	Insegnante e/o Dirigente Scolastico Consiglio di Classe (tutte le Componenti)
iii) Per reiterate mancanze previste dai punti 2 e 5 dell'art. 3 dei doveri degli studenti	Sospensione da 3 a 5 giorni in rapporto alla gravità del comportamento	Consiglio di Classe (tutte le Componenti)
iv) Reiterate e gravi violazioni del punto 3 dell'art. 3 dei doveri degli studenti	Sospensione sino a 15 giorni. La durata della sospensione è proporzionata alla gravità del caso.	Consiglio di Classe (tutte le Componenti)
v) Per le mancanze previste dal punto 4 dell'art. 3 dei doveri degli studenti ovvero: mancato rispetto del patrimonio scolastico.	Sospensione fino a 15 giorni, proporzionata alla gravità del danno e risarcimento dello stesso. Allontanamento superiore a 15 giorni con eventuale risarcimento del danno.	Consiglio di Classe (tutte le Componenti) Consiglio di Istituto
vi) Reato	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato. Eventuale esclusione	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe o della Giunta

<p>vii) Reato di particolare gravità per-seguibile d'ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale. Se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.</p>	<p>dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato.</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale. Eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato. (Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione oggettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso di anno, ad altra scuola).</p>	<p>Esecutiva</p> <p>Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe o della Giunta Esecutiva</p>
--	---	--

TABELLA2 (mancanze tipizzate)

Mancanza	Comportamenti: caso i) tabella1
<p>Frequenza irregolare</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritardi ripetuti 2. Mancanza di puntualità nella giustificazione delle assenze e/o dei ritardi 3. Assenze saltuarie o ripetute 4. Assenze non giustificate

Mancanza	Comportamenti : caso i) e ii) tabella 1
<p>Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esce dalla classe senza il permesso dell'insegnante 2. Durante gli spostamenti interni non sta con il gruppo classe 3. Sale e scende le scale correndo e/o spingendo 4. Corre, nei corridoi 5. Durante la refezione non sta con il gruppo classe e/o non rispetta il proprio turno 6. Durante gli spostamenti esterni non sta con il gruppo classe 7. Usa il cellulare a scuola 8. Usa il cellulare come fotocamera senza autorizzazione 9. Effettua riprese video e audio con qualsiasi dispositivo durante l'attività didattica senza autorizzazione 10. Diffonde all'esterno della scuola o sul web immagini, video, audio, riprese registrate durante l'attività didattica (lezioni in classe, in palestra e laboratorio, concerti, spettacoli, ecc.) 11. Utilizza dispositivi connessi a internet senza autorizzazione (cellulare, ecc.)

Mancanza	Comportamenti : caso ii) e iv) tabella 1
Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto	Rispetto delle norme di sicurezza <ol style="list-style-type: none"> 1. a) Non rispetta le norme stabilite per la sicurezza dei vari ambienti scolastici (aula, laboratori, palestra, scale, cortile, mensa) 2. b) Porta a scuola bevande alcoliche e/o sostanze nocive 3. c) Porta a scuola oggetti pericolosi (petardi, coltellini, accendini, fionde, fialette maleodoranti, ecc.)

Mancanza	Comportamenti caso ii) ; iii) e iv) tabella 1
Comportamento maleducato e scorretto nei confronti degli adulti che operano nella scuola	<ol style="list-style-type: none"> 1. a) Alterazioni documenti ufficiali (firme false) 2. b) Usa parole, comportamenti e gesti non corretti 3. c) Usa parole, gesti, comportamenti offensivi 4. d) Minaccia ed intimidisce 5. e) Danneggia persone e/o cose appartenenti al personale 6. f) Non si veste in modo decoroso

Mancanza	Comportamenti : caso ii) e iv) tabella 1
Comportamento maleducato e scorretto nei confronti dei coetanei	<ol style="list-style-type: none"> 1. a) Usa un linguaggio scurrile 2. b) Danneggia e/o sottrae oggetti personali 3. c) Minaccia ed intimidisce 4. d) Litiga ricorrendo alle mani e/o usa oggetti contundenti 5. e) Disturba le lezioni impedendo il loro normale svolgimento

3) La tipizzazione espressa dalla tabella 2 può operare per estensione o analogia.

Articolo 7

Impugnazioni e ricorsi

- 1) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, in forma scritta, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva, sentito il parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.
- 2) Le controversie relative all'applicazione del regolamento di disciplina sono affidate all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto, da due docenti della Scuola Secondaria di I grado designati dal Consiglio di Istituto, e da due genitori membri del Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto individua anche due membri supplenti: un docente ed un genitore. L'organo di disciplina viene, di norma, rinnovato ogni anno. I suoi componenti rimangono in carica sino a nuovo conferimento dell'incarico da parte del Consiglio di Istituto. L'incarico può essere sempre rinnovato.
- 3) I componenti l'organo di garanzia vengono messi a conoscenza dal Dirigente Scolastico della richiesta di ricorso ed è fornita loro la richiesta scritta dei genitori che si appellano. Valutate le motivazioni del ricorso in relazione alla situazione, l'organo di garanzia si esprime con votazione

palese. Non sono ammesse astensioni. Il ricorso è accolto o respinto a maggioranza.

- 4) L'impugnazione della sanzione, ovvero il ricorso all'organo di garanzia non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. L'organo di garanzia deve dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. (nota Miur 31 luglio 2008).

Articolo 8

Sospensione e annullamento della sanzione

1. L'organo di Garanzia, ove ritenga fondate le motivazioni dell'impugnazione, può disporre la sospensione dell'irrogazione in attesa di nuovi accertamenti sui fatti e/o sulla procedura seguita.
2. Con provvedimento motivato l'Organo di Garanzia può annullare la sanzione.
3. Laddove, a fronte di un eventuale ricorso, la sanzione fosse annullata dopo la sua esecuzione, dal punto di vista giuridico, ciò si tradurrà nella eliminazione degli effetti giuridici della sanzione (in pratica, eliminazione delle "tracce" della sanzione dal fascicolo personale dello studente ed eventuale "ricostruzione" della "carriera" dello studente, ove la sanzione avesse inciso su di essa).
4. A seguito dell'annullamento della sanzione disciplinare ad opera dell'organo di garanzia, l'organo con competenza disciplinare (il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto a seconda dei casi) può riesercitare la funzione in questione solo se esplicitamente ad esso rimandata, ovvero solo se l'organo di garanzia annullando la sanzione, abbia espressamente rinviato la questione all'organo collegiale che l'aveva comminata indicando le motivazioni dell'annullamento (**Nota 3**)

Articolo 9

Sanzioni alternative

- 1) Su richiesta dei genitori/tutori legali, e su approvazione dell'organo di garanzia, le sanzioni possono essere convertite in attività a favore della comunità scolastica (**Nota 4**). In modo particolare saranno incoraggiate le misure che possano favorire l'inclusione e il recupero dello studente attraverso azioni sociali e culturali. Esse si configurano come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica e altresì come misure accessorie a quest'ultima.

Tali attività configurano la cosiddetta "sospensione con obbligo di frequenza", la cui finalità pedagogica risiede nel ristabilire un sereno rapporto tra l'alunno e l'istituzione scolastica attraverso l'importanza che viene data al contesto culturale (Wygodskij) e alla metodologia della didattica non direttiva di Rogers

2) Elenco delle sanzioni alternative:

1. Attività manuali volte al ripristino di arredi, beni scolastici, ecc.
2. Attività di piccola manutenzione e pulizia locali (aule, corridoi, bagni,...), pulizia del cortile, rimozione delle cartacce e della spazzatura sotto la sorveglianza di un docente o di un collaboratore scolastico.
3. Eliminazioni di situazioni di degrado di spazi scolastici quali ripulitura delle pareti dalle scritte o rimozione di disegni e scritte dai banchi o rimozione da sotto i banchi e le sedie delle tracce di gomme da masticare lasciate dagli studenti
4. Presenza a scuola oltre l'orario scolastico per attività di ricerca, di studio, di approfondimento, nonché produzione di elaborati (composizioni scritte, artistiche o multimediali) che veicolino lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi negativi di cui si sono resi partecipi.
5. Riordino, sistemazione, trascrizione di appunti e/o materiale di attività di studio o progetto
6. Riordino libri biblioteca
7. Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola o attività di volontariato esterne proposte dai genitori e conformi alle finalità scolastiche (solo se debitamente documentabili)
8. Attività di collaborazione con docenti, in attività di piccolo gruppo con altri studenti, a supporto delle loro difficoltà.
9. Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa vantaggiosa per la comunità scolastica.
10. Iniziative di solidarietà e di recupero individuate dal Tribunale dei Minori o dai Servizi Sociali, presso enti o istituzioni esterne alla scuola.

3) tipizzazione delle sanzioni alternative:

Per i punti da i) a iv) della tabella di cui al comma 2 art. 6 del presente regolamento, il Consiglio di Disciplina, in fase decisoria, può optare per le sanzioni di cui ai punti da 1. a 9. del comma 2 del presente articolo in misura equivalente ai giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.

Per i punti da v) a vii) la commutazione può avvenire solamente in sanzioni di cui al punto 10. del presente articolo.

Articolo 10

Sanzioni diverse dall'allontanamento

1. Per infrazioni di cui all'art. 6 punti da i) e ii) lettera a, il consiglio di classe, nella sola componente docente, può decidere l'esclusione dell'alunno, a cui sono state comminate una o più ammonizioni scritte, dalle uscite didattiche, dai viaggi di istruzione, sia di uno che di più giorni, nonché dalla partecipazione a gare sportive, sia interne che esterne all'edificio scolastico, ed alle attività ginniche durante le ore di educazione fisica. In quest'ultimo caso occorre il parere favorevole del docente di educazione fisica.
2. Per l'esclusione dalla partecipazione alle lezioni fuori sede, alle visite di istruzioni o a qualsiasi altra attività didattica che avvenga al di fuori della sede scolastica, il Consiglio di Classe si esprime, caso per caso, sulla base dei provvedimenti disciplinari (note disciplinari,

sospensioni, ammonizioni scritte) collezionati dall'alunno e comunica tale decisione alle famiglie tramite il libretto delle comunicazioni. In caso di un miglioramento del comportamento dell'alunno, il Consiglio di Classe può ritornare sulle proprie decisioni e comunicarlo alla famiglia.

Articolo 11

Poteri cautelari

Il Dirigente Scolastico, o in sua assenza il suo sostituto, dispone di poteri cautelari afferenti all'azione disciplinare. **(Nota 5)** Pertanto, il Dirigente Scolastico o il suo sostituto, può, in caso di comprovato imminente pericolo, ritenendo la presenza a scuola dell'alunno o degli alunni resisi responsabili di atti tali da pregiudicare la sicurezza per se stessi e/o per gli altri, ovvero in presenza di comportamenti particolarmente aggressivi, minacciosi, lesivi dell'altrui incolumità fisica o gravemente oltraggiosi e tali da ledere profondamente la dignità altrui, disporre, previa comunicazione certa (telefonata modalità di fonogramma) ai genitori o tutori, l'allontanamento cautelare in attesa dell'avvio del procedimento disciplinare a carico dell'alunno. Tale provvedimento sarà debitamente motivato per iscritto e assunto al protocollo riservato della scuola.

Articolo 12

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2015 data di approvazione del Consiglio di Istituto con delibera n. 159

Il Consiglio di Istituto può adottare modifiche ed integrazioni proposte che, una volta deliberate, verranno numerate nel riquadro "Revisione" del frontespizio con l'indicazione dell'anno scolastico di riferimento. La revisione corrispondente alla redazione è indicata con "00" dell'a.s. 2014-2015. L'ultima revisione è quella in vigore, abroga e sostituisce le precedenti.

Nota 1

Il D.P.R. n. 249 del 1998 regola l'azione disciplinare nei soli confronti degli alunni della scuola secondaria. L'azione disciplinare nei confronti degli alunni della scuola primaria deve intendersi ancora regolata dal R.D. 1297 del 1928, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni date dagli artt. 412-414 del summenzionato regio decreto risultano sopravvissute anche alle recenti leggi di sfoltimento normativo. Si ricorda che per effetto dell'art. 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha aggiunto il comma 4-ter alla L. n. 400 del 1988, il Governo può permanentemente intervenire sulle disposizioni regolamentari obsolete: "Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete". In base a tale norma è stato emanato il D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248, che non contiene alcun riferimento alle norme in questione né al RD 5 febbraio 1928, n. 577, recante approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, di cui il RD n. 1297 del 1928 è attuazione. L'abrogazione del RD n. 577 era già stata prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 328 dell'allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata

in vigore dello stesso decreto, ma l'effetto di tale abrogazione è stato bloccato a seguito della soppressione del citato n. 328 ai sensi del comma 1-bis dell'art. 3, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9. Né alcuna traccia vi è nel D.Lgs. 13-12-2010 n. 212 peraltro dedicato all'abrogazione di disposizioni di rango legislativo.

Con linguaggio coerente con l'epoca della loro emanazione, tali disposizioni prevedono: art 412. "Verso gli alunni che manchino ai loro doveri si possono usare, secondo la gravità delle mancanze, i seguenti mezzi disciplinari: 1° ammonizione; 2° censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire vistata; 3° sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione; 4° esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione; 5° espulsione dalla scuola con la perdita dell'anno scolastico. È vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo".

art. 413. "Le pene di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono inflitte dal maestro, quelle di cui ai numeri 4 e 5 sono inflitte dal direttore didattico governativo o comunale con provvedimento motivato. Contro le pene dell'esclusione e dell'espulsione è ammesso, entro quindici giorni, reclamo all'ispettore scolastico, contro la cui decisione non è consentito alcun ricorso".

art 414. "Le pene, che importano allontanamento anche temporaneo dalla scuola, non possono essere eseguite, se prima non ne sia stato dato avviso per iscritto alla famiglia". Queste norme prevedono l'elenco tassativo delle sanzioni, da graduare secondo la gravità delle mancanze (ammonizione; censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire vistata; sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione; esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione ed espulsione dalla scuola con la perdita dell'anno scolastico); la competenza all'irrogazione (il "maestro" per le prime tre sanzioni ed il direttore didattico per le altre); la possibilità di ricorso all'"ispettore scolastico" ed infine il divieto di "esecuzione" delle pene che importano allontanamento anche temporaneo dalla scuola, se prima non ne sia stato dato avviso per iscritto alla famiglia.

Queste disposizioni vanno attualizzate tenendo conto delle finalità della scuola primaria (per come risultanti dalla normativa sopravvenuta contenuta nel D.Lgs 297/1994 e poi nel Dlgs n. 59 del 2004) e dei vincoli di necessaria partecipazione procedimentale, per effetto del rinnovato rapporto fra amministrazione e amministrato (L n. 241/1990). L'istituzione scolastica chiamata ad occuparsi della scuola primaria può "allargare" la funzione regolamentare includendovi, con riferimento agli alunni di questa, aspetti di normazione dell'azione disciplinare. In tale ambito il regolamento interno dovrà rispettare la fonte normativa sovraordinata (R.D. 1297 del 1928) in quanto compatibile con le norme sopravvenute. Tale fonte, non abrogata, è del resto idonea a supportare il rinvio a fonte regolamentare contenuto nel settimo comma dell'art. 328 del D.Lgs. n. 297 del 1994 ("Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento"), anch'esso non abrogato dal D.P.R. n. 275 del 1999 (che invece ha abrogato i precedenti commi relativi all'azione disciplinare nella scuola media). E' chiaro che spetta alla riflessione pedagogica, prima che giuridica, dell'istituzione scolastica valutare la necessità o l'opportunità di occuparsi dell'azione disciplinare nei confronti degli alunni della scuola primaria: questa valutazione attiene allo stretto merito della funzione didattica.

Nota 2

Il D.P.R. n. 248/1998 attribuisce alla scuola un'ampia autonomia nella materia in questione, con particolare riferimento alla identificazione delle sanzioni. Lo Statuto si occupa infatti espressamente delle sole sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica; le altre sanzioni vanno pertanto previamente individuate dalla scuola attraverso il regolamento, ivi incluse quelle cosiddette alternative a favore della comunità scolastica (di cui al quinto comma dell'art. 4). Il D.P.R. pone alcuni vincoli che devono orientare la potestà regolamentare della scuola nella

individuazione delle possibili forme sanzionatorie: 1) la finalità educativa e “costruttiva” – non solo punitiva della sanzione (comma 2 dell’art. 4: rafforzato dalle modifiche “attività di natura sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica”); 2) presupposti e durata della sanzione dell’“allontanamento dalla comunità scolastica”; 3) non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (ultimo alinea del comma 3 dell’art. 4): questo vincolo va coordinato con il sopraggiunto art. 7 del D.P.R. n 122 del 2009, in tema di valutazione del comportamento degli studenti, nei limiti in cui in tale contesto si ammette una osmosi parziale dell’azione disciplinare sulla valutazione dello studente.

Nota 3

Il ricorso all’organo di garanzia è qualificabile quale ricorso amministrativo e, nel silenzio del D.P.R. n. 249/1998, non può che farsi riferimento in funzione integrativa al D.P.R. n. 1199/1971 recante la disciplina generale sui ricorsi amministrativi. Pertanto, un ricorso avente ad oggetto atto emanato da organo collegiale, è in particolare qualificabile come ricorso gerarchico improprio (art.1, secondo comma). Tale ricorso è ammesso per motivi di legittimità o di merito (art 1, primo comma). L’organo che decide sul ricorso, in base all’art. 5, se lo accoglie per motivi di legittimità (diversi dall’incompetenza) o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio del procedimento all'organo che lo ha emanato.

Pertanto, l’organo di garanzia può annullare o annullare e contestualmente rinviare esplicitamente il procedimento all'organo collegiale che lo ha emanato o direttamente riformarlo.

Nota 4

L’espressione “allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica” presente al comma 5 dell’art.4 del DPR 249/98, non può essere intesa come ineluttabile annullamento, attraverso la sanzione alternativa, della possibilità di irrogare ed eseguire sanzioni di allontanamento, pena un irresolubile conflitto tra il comma in esame, la cui applicazione accompagna l’irrogazione di ogni sanzione disciplinare (come attestato dall’avverbio “sempre”) ed i commi da 7 e seguenti, che disciplinano la sanzione dell’allontanamento da scuola dello studente. La previsione in questione aggiunge solamente alla finalità “ordinaria” delle sanzioni disciplinare (finalità educativa e tensione al rafforzamento del senso di responsabilità) uno scopo di vantaggio per la comunità scolastica, come si desume dall’espressa previsione del secondo comma dell’art. 4 in esame sopra ricordato. In sostanza, la norma si muove in un contesto finalistico (a cosa serve la sanzione?) e non topografico (dove si esegue?). E’ dunque obbligatoria la previa indicazione nel regolamento anche di tali sanzioni “alternative” (TAR Puglia – Lecce Sez. II – Sent. 31/07/2007 n. 3039).

Nota 5

Sebbene di poteri cautelari, sotto il profilo formale, se ne rilevi la mancata previsione nel D.P.R. n. 249/1998 e successive modificazioni, tale mancanza può essere colmata dalla previsione di carattere generale contenuta nell’ art. 7, secondo comma L. 241/1990 ove si prevede che anche prima dell’instaurazione del contraddittorio procedimentale “resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare [...] provvedimenti cautelari” e dalla previsione di carattere speciale contenuta nell’art. 396 D.Lgs 297/1994, secondo comma, il quale, tra le competenze attribuite al dirigente scolastico include (lettera l) “l’assunzione dei provvedimenti di emergenza”. Tali norme recuperano incontrovertibilmente sul piano giuridico sia la previsione di una funzione emergenziale e cautelare sia l’attribuzione della funzione alla competenza del Dirigente Scolastico.